



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

PROT. 16252

Roma, 22 MAG. 2015

All'Ordine dei commercialisti e degli
Esperti contabili

(Rif. nota prot. 8257/14/U del 2 dicembre
2014)

Pec: ordine@odcecverona.it

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Corretta applicazione dell'imposta sugli immobili di interesse storico ed artistico ubicati nel comune di Verona - Quesito.

Con il quesito in oggetto, è stato chiesto se per la determinazione della base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per gli immobili di interesse storico e artistico trovi applicazione la riduzione del 50 per cento prevista dal comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in virtù del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Tale richiesta scaturisce dalla circostanza che, come si legge nel quesito, «sul Portale del Comune di Verona – voce "come si calcola la base imponibile" veniva precisato che per i fabbricati di interesse storico ed artistico il regolamento IUC (approvato il 25. 06.2014 con D.C.C. n. 33) prevede che non si applichi per il pagamento della TASI l'abbattimento del 50% sulla base imponibile già previsto per l'IMU». Nello stesso quesito si legge che a parere del comune di Verona la previsione di cui al citato comma 675 «semplicemente sta a significare che, per calcolare la base imponibile TASI occorre moltiplicare la rendita dell'immobile (rivalutata) per il coefficiente moltiplicatore proprio della peculiare categoria catastale. In altri termini, per determinare la base imponibile TASI, devesi effettuare il medesimo procedimento usato per il calcolo della base imponibile IMU "sic e simpliciter" ovvero, senza abbattimento e riduzioni».

Al riguardo, si conferma quanto riportato nella FAQ n. 8 del 4 giugno 2014, richiamata anche nel quesito, in cui è stato precisato che *«il comma 675 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili»*.

Tale affermazione discende direttamente dal richiamo generale operato dal citato comma 675 all'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 il quale stabilisce una serie di regole per la determinazione della base imponibile ai fini IMU, tra le quali vanno necessariamente ricomprese anche quelle relative ai fabbricati di interesse storico o artistico, di cui alla lett. a), comma 3, dello stesso art. 13.

Se l'intenzione del Legislatore fosse stata, invece, quella di rinviare al mero procedimento di calcolo della base imponibile, come afferma il comune di Verona, allora il comma 675 in argomento avrebbe richiamato esclusivamente il solo comma 4 del medesimo art. 13, il quale statuisce proprio che il valore dei fabbricati *"iscritti in catasto è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori"* previsti dallo stesso comma.

Pertanto, ai fini della determinazione della TASI vale la regola per cui la base imponibile è ridotta del 50 per cento per *"i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*.

Del resto lo stesso comune nel regolamento approvato con delibera n. 33 del 2014 ha espressamente previsto all'art. 5, comma 1, della parte dedicata alla TASI che *"la base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011"* e all'art. 8, comma 1, della parte dedicata all'IMU, che *"La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ossia quelli sottoposti a vincolo diretto"*.

Tali disposizioni regolamentari non possono che confermare quanto precisato nella citata FAQ n. 8, che si limita a recepire quanto stabilito dalle disposizioni che costituiscono il quadro di riferimento normativo della disciplina della TASI.

IL DIRETTORE
Paolo Puglisi

